

Codice A1706B

D.D. 29 marzo 2022, n. 256

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1. Bando 1/2016 approvato con D.D. n. 475 del 23.6.2016. Domanda di sostegno n. 20201063565 - beneficiario CampusLab - Agenzia Formativa, Servizi per il lavoro e Agenzia di sviluppo per la Promozione del Territorio. Dichiarazione di decadenza totale dal contributo e disposizioni conseguenti.**



**ATTO DD 256/A1706B/2022**

**DEL 29/03/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura**

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1. Bando 1/2016 approvato con D.D. n. 475 del 23.6.2016. Domanda di sostegno n. 20201063565 – beneficiario CampusLab - Agenzia Formativa, Servizi per il lavoro e Agenzia di sviluppo per la Promozione del Territorio.  
Dichiarazione di decadenza totale dal contributo e disposizioni conseguenti.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 475 del 23.6.2016 del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura, competente per materia, è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1: “Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo” del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte;

- il bando in questione era finalizzato, in particolare, al finanziamento di azioni di informazione e attività dimostrative riguardanti l’agricoltura e il comparto agroalimentare, e prevedeva il sostegno a due tipologie di iniziative formative, articolate in progetti informativi, ovvero:

- attività di “sportello informativo”
- attività divulgative, da realizzarsi mediante, tra l’altro, l’organizzazione di incontri informativi e divulgativi, seminari, workshop tematici;

- in data 10.10.2016, l’Associazione CampusLab, Associazione riconosciuta, con sede legale in Mondovì (CN), Corso Italia n. 25, presentava informaticamente domanda di sostegno (domanda n. 20201063565 - Prot. Siap n. 33009) per la realizzazione di un progetto informativo, articolato in azioni di informazione e divulgazione per cui richiedeva un contributo di euro 99.262,00;

- con D.D. n. 438 del 17.5.2017 e n. 828 del 10.8.2017 del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura venivano approvate le graduatorie, provvisoria e definitiva, riferite al bando;
- con D.D. n. 857 del 25.8.2017 del medesimo Settore, il progetto informativo presentato dall'associazione CampusLab veniva ammesso a finanziamento per un importo complessivo di euro 88.534,60;
- in data 29.03.2018, CampusLab presentava domanda di acconto del contributo (Domanda n. 20201063565-AC-01 - prot. SIAP 49686) per euro 29.018,00;
- in data 30.3.2018, il medesimo beneficiario presentava domanda di variante, a seguito della quale il contributo complessivo assegnato al progetto veniva ridotto ad euro 79.226,40 (comunicazione prot. SIAP n. 132240 del 25.07.2018), in cui indicava chiaramente che le sale per lo svolgimento dei seminari previsti nel comune di Asti sarebbero state concesse in uso gratuito, con conseguente risparmio di spesa indicato/evidenziato nel nuovo budget preventivo allegato alla domanda di variante;
- in data 21.11.2018, Regione Piemonte (prot. SIAP 174093), anche a seguito delle disposizioni impartite con D.D. n. 1157 del 20.11.2018, riconosceva a CampusLab la somma di euro 29.018,00 a titolo di acconto, somma corrisposta al beneficiario con Decreto n. 11 del 5.12.2018 relativo al mandato di pagamento n. 810021 del 7.12.2018, dell'Organismo Pagatore regionale (ARPEA);
- in data 31.03.2019 (Domanda n. 20201063565-SL-01 – prot. 62120-SIAP) il beneficiario CampusLab presentava domanda di saldo del contributo, per complessivi euro 46.864,40;
- in data 22.07.2019, prot. n. 157032-SIAP, il beneficiario presentava dichiarazione di errori palesi avente ad oggetto errori e omissioni compiute dalla stesso CampusLab in fase di richiesta di saldo.

Tenuto conto che:

- in sede di domanda di pagamento del saldo, CampusLab ha richiesto, tra l'altro, un contributo pari ad euro 9.840,00 per l'intervento n. 2 (Incontri, seminari e workshops nell'ambito della focus area 5C - Energie rinnovabili);
- tale somma è comprensiva dell'importo della fattura n. 0019, datata 14.12.2018, emessa dalla Società Creso.net di Dondero Roberta & C. s.n.c., avente ad oggetto: "Intervento 2 - Locazione sala conferenze Seminari - Asti, Piazza Libertà 23 c/o Sede CR Asti" per euro 2.000,00 oltre IVA, come si evince dal "Riepilogo spesa rendicontata" allegato alla domanda di saldo;
- la fattura n. 0019 datata 14.12.2018, emessa dalla Società Creso.net di Dondero Roberta & C. s.n.c., avente ad oggetto: "**Intervento 2 - Locazione sala conferenze Seminari** - Asti, Piazza Libertà 23 c/o Sede CR Asti" per euro 2.000,00 oltre IVA, era riferita all'affitto di una sala conferenze per lo svolgimento di alcuni seminari previsti a progetto per i mesi di maggio – giugno 2018 e che tale sala risultava situata presso la sede della Cassa di Risparmio di Asti ed il beneficiario, nell'ambito della rendicontazione, non ha chiarito il rapporto intercorrente tra la Creso.net, che aveva emesso la fattura, e la Cassa di Risparmio di Asti, verosimilmente proprietaria dell'immobile;
- nella domanda di variante aveva dichiarato un risparmio dovuto alla locazione ad uso gratuito delle sale presso cui si sono svolti i seminari cui si riferisce la suddetta fattura;

- che lo stesso beneficiario in una successiva comunicazione del 1.7.2019, a seguito di chiarimenti richiesti dalla Regione, dichiarava di aver proceduto a ricontrollare l'intera pratica e reinseriva la fattura in contestazione con l'oggetto rettificato con la seguente dicitura "**Intervento 2 - Organizzazione Seminari - Asti, Piazza Libertà 23 c/o Sede CR Asti**" a suo dire "corretta" ma contestualmente provvedeva ad dichiararne il ritiro, affermando di essere consapevole che tale costo non fosse ammissibile e dunque rimborsabile.

Dato atto che facendo seguito a quanto emerso nell'istruttoria della domanda di saldo di cui sopra, il Settore competente, con Nota prot. 26202 del 17.11.2020, ha comunicato a Campus Lab l'avvio del procedimento per dichiarare la decadenza totale dal contributo concesso nell'ambito del bando de quo.

Tale comunicazione trova fondamento:

- nella mancata presentazione, da parte di Campus Lab, della documentazione richiesta a corredo del pagamento della Fattura n. 0019 datata 14.12.2018, emessa dalla Società Creso.net di Dondero Roberta & C. s.n.c., avente ad oggetto: "Intervento 2 - Locazione sala conferenze Seminari - Asti, Piazza Libertà 23 c/o Sede CR Asti" per euro 2.000,00 oltre IVA, in particolare non sono stati forniti dal beneficiario i seguenti materiali di prova:

1. Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dei locali con la quale lo stesso attesti di aver locato alla Creso.net i locali siti nella sua sede per le attività seminariali nei giorni/ore indicati nella medesima fattura, con l'indicazione della capienza dei locali locati e della somma versata quale canone dalla Creso.net;
2. La prova dell'avvenuto pagamento, da parte della Creso.net, delle medesime somme al proprietario dei locali, nelle modalità previste al Paragrafo 6.11 del Bando (ricevuta bancaria dell'avvenuto bonifico o altra modalità prevista);
3. Qualora la Creso.net gestisca, per conto del proprietario dei locali, la loro locazione, copia del contratto intercorrente tra gli stessi o copia dell'eventuale contratto intercorrente tra Campus Lab e il fornitore;

- nella prospettazione, da parte dello stesso beneficiario in sede di domanda di variante, di minori costi per euro 2.000,00, "per l'affitto della sala ad Asti, dichiarando che sarebbe stata utilizzata in comodato gratuito" e che la sala in questione coincideva inequivocabilmente con quella per cui era stata emessa e prodotta la Fattura di cui sopra, successivamente sostituita con identica Fattura ma altro oggetto e poi ritirata;

- nella dichiarazione proveniente dallo stesso beneficiario, in cui afferma che la prestazione riferita alla Fattura n. 0019 del 14.12.2018, peraltro emessa dallo stesso beneficiario sotto altra veste giuridica (cointeressenza tra il soggetto beneficiario CampusLab ed il soggetto prestatore di servizi Creso.net), deve ritenersi inesistente, e conseguentemente non veritieri i corrispondenti dati dallo stesso riportati nella domanda di pagamento del saldo e nei relativi allegati. Tutte le suddette contraddizioni sono ritenute tali da inficiare la genuinità dei dati riportati nella domanda di saldo e da indicare conseguentemente la non veridicità delle rispettive dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000;

- nella discrepanza tra quanto dichiarato relativamente alla Fattura n. 19 del 14.12.2018, da parte del beneficiario Campus Lab sulla reale prestazione avvenuta: in data 23.04.2019 (email) lo stesso dichiarava che "Per quanto riguarda la locazione dei locali, Le anticipo non siamo in grado, in tempi compatibili con le nostre necessità finanziarie di avere il saldo richiesto, di fornire la documentazione richiesta e pertanto rinunciamo alla richiesta di copertura finanziaria per l'uso dei

locali"; invece nella dichiarazione di errori palesi del 1.7.2019 (Prot. SIAP 157032 del 22/7/2019) affermava che "grazie all'interessamento di AIC - Associazione Italiana Coltivatori di Asti e per loro tramite, il titolo oneroso per l'uso della sala congressi si è trasformato in comodato d'uso gratuito, con un'ipotesi di donazione successiva a favore della Fondazione CR Asti, per l'uso dei locali, da parte di Creso.net, ad oggi non realizzata".

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, Campus Lab, presa visione degli atti del procedimento, ha presentato, con nota prot. 27468 del 03.12.2020 agli atti del Settore competente, le proprie controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990.

Nelle suddette memorie Campus Lab faceva, altresì, istanza di audizione personale al fine di poter meglio illustrare gli elementi ivi contenuti.

A seguito dell'audizione il beneficiario presentava ulteriori memorie, con nota prot. n. 3979 del 15.2.2021 agli atti del Settore, volte a spiegare meglio "l'errore" relativo alla rendicontazione della fattura 0019 del 14.12.2018 emessa da Creso.net e dell'importo di € 2.000,00.

In merito alle controdeduzioni presentate da Campus Lab, si rileva quanto segue.

Il deducente, nelle memorie del 02.12.2020 (Prot. 27468 del 03.12.2020), si sofferma nel tentativo di dimostrare che "l'errore", dichiarato nella comunicazione errori palesi e relativo al reinserimento della fattura n. 0019 del 14.12.2018 pari ad € 2.000,00 con oggetto rettificato, costituirebbe "un fattore dirimente ai fini della concessione del contributo".

La tesi si fonderebbe, in particolare, su due assunti.

In primo luogo, si sostiene che l'errore deve intendersi ascrivibile ad **assoluta buona fede** e che pertanto *"era stata chiaramente formulata una rinuncia al rimborso della spesa indipendentemente dal titolo della stessa"*.

In realtà il deducente dà una descrizione sommaria e approssimativa dei fatti che risulta invece molto più elaborata in quanto frutto di una copiosa corrispondenza tra gli uffici regionali ed il beneficiario che porta quest'ultimo, solo successivamente all'intervento degli uffici, a rinunciare alla richiesta di rimborso. Come si è già specificato nelle premesse, la Regione, con diverse comunicazioni, aveva più volte contestato il costo relativo alla prestazione oggetto della fattura n. 0019 pari ad € 2.000,00 **chiedendo elementi probatori attraverso l'integrazione documentale**, circa l'effettiva spesa sostenuta.

Ciò in quanto il beneficiario, dopo l'iniziale dichiarazione di risparmio in domanda di variante pari al costo di € 2.000,00 per uso gratuito delle sale, presentava fattura per il costo di locazione sala pari sempre ad € 2.000,00 per poi, dopo le sopra menzionate richieste di integrazione documentale della Regione con finalità probanti dell'avvenuta spesa, presentare una nuova fattura con stesso numero, stessa data e stesso importo ma con oggetto diverso "Intervento 2 - Organizzazione Seminari - Asti, Piazza Libertà 23 c/o Sede CR Asti", tra l'altro costo non ammissibile ai fini del Bando.

Persistendo nell'inadempimento, circa la presentazione della documentazione richiesta a corredo del pagamento della fattura n. 0019 datata 14.12.2018, emessa dalla Società Creso.net di Dondero Roberta & C. s.n.c., il beneficiario dichiarava, con comunicazione di errori palesi del 1.7.2019 (Prot. SIAP 157032 del 22/7/2019), esplicitamente e tardivamente, di rinunciare al rimborso collegato alla suddetta fattura (fattura n. 0019 del 14.12.2018 pari ad euro 2.000,00). Al fine di accertare la buona fede asserita dal beneficiario, relativamente agli errori di cui alle sue stesse dichiarazioni, si deve tenere conto dei diversi tentativi da parte dello stesso di presentare la medesima fattura sotto altra veste giuridica e della rinuncia al rimborso che è avvenuta solo a seguito di segnalazione di irregolarità da parte degli uffici regionali e quindi non spontaneamente/volontariamente, criterio essenziale nella valutazione del comportamento di "buona

fede" secondo le "Linee guida per l'individuazione degli errori palesi" elaborate dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA .

Per quanto riguarda la "dedotta" identità societaria tra Campus Lab e Creso.net, si precisa quanto segue.

Nel corso dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento del saldo, era stato riscontrato che alcune fatture di spesa, circa il quaranta per cento delle spese complessivamente rendicontate dal beneficiario e per le quali veniva richiesto il sostegno, erano state emesse dalla società, Creso.net.

A seguito di approfondimenti da parte degli uffici era emerso che la compagine sociale di Creso.net era completamente sovrapponibile a quella del beneficiario Campus lab, come risultante dalle visure camerali allegate al verbale di controllo amministrativo ed agli atti del Settore competente. In altre parole, i componenti l'Associazione beneficiaria, Campus Lab, e i soci della S.n.c., Creso.net, fornitore dei servizi, sono le medesime due persone fisiche (cointeressenza), coincidenza che fa venir meno l'alterità della prestazione, utile a provarne l'effettiva erogazione, su operazioni già concluse al momento della rendicontazione. La documentazione fiscale in questione, infatti, era riferita ad attività seminariati svoltesi nella primavera dell'anno 2018, epoca in cui la suddetta coincidenza, non era mai stata fatta rilevare dal beneficiario interessato e pertanto non era nota all'Amministrazione.

Circostanza che di certo va ulteriormente a minare l'asserita buona fede nella valutazione complessiva del comportamento del beneficiario.

Va infine comunque esclusa la buona fede del beneficiario anche per la seguente decisiva ragione.

Campus Lab avrebbe dovuto fare riferimento, già nella comunicazione pervenuta via mail il 23.4.2019, di cui sopra, ad un presunto "comodato d'uso gratuito" dei locali utilizzati l'anno precedente, invece, ha continuato a parlare di "locazione dei locali".

In secondo luogo, il deducente rileva una "erronea interpretazione delle norme che attengono al ritiro delle domande di aiuto e della correzione e adeguamento di **errori palesi**, disciplinati dagli artt. 3-4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità che sono norme di rango superiore rispetto al Bando".

In particolar modo, si sofferma sulla possibilità di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 c. 1 e 2 del Reg. (UE) 809/2014 secondo cui:

*"1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente.*

*2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze."*

Ad avviso della scrivente l'ipotesi normativa di cui al comma 2 del Reg. 809/2014 è proprio quella in cui ricade il caso di specie. Infatti, come già dettagliatamente spiegato sopra, con email del 20.04.2019 l'autorità regionale riscontrava la mancanza dei documenti a corredo della fattura n. 0019 del 14.12.2018 pari ad € 2.000,00 e ne dava comunicazione al beneficiario in quanto mancava la prova idonea a suffragare l'avvenuto pagamento, da parte della Creso.net, delle medesime somme al proprietario dei locali, nelle modalità previste al Paragrafo 6.11 del Bando (ricevuta bancaria dell'avvenuto bonifico o altra modalità prevista).

A tale comunicazione seguiva una email del Dott. Olivero del 23.4.2019 in cui dichiarava "non siamo in grado di fornire la documentazione richiesta", affermando pertanto inequivocabilmente, di fatto e senza alcun dubbio, **l'inadempienza**. Contestualmente, nella medesima comunicazione, il Dott. Olivero dichiarava, tardivamente, di "rinunciare alla richiesta di copertura finanziaria per l'uso dei locali".

Ad avviso della scrivente non è altresì applicabile al caso di specie nemmeno l'art. 4 del regolamento (UE) 809/2014 "Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma".

Alla disposizione normativa di cui sopra si aggiungono le "Linee guida per l'individuazione degli errori palesi" elaborate dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA - che descrivono la procedura volta ad individuare le modalità di riconoscimento e correzione di errori palesi al fine di garantire uniformità di trattamento delle diverse situazioni che possono verificarsi sulle domande di pagamento.

Conseguentemente nel quadro del contesto normativo sopra richiamato, integrato dalle linee guida Arpea, si può pacificamente affermare che non è possibile nel caso di specie applicare la disciplina di errori palesi in quanto "in linea di principio generale l'errore può essere considerato palese in caso di informazioni discordanti fornite dal beneficiario [...] e maggiore attenzione deve essere prestata nel valutare l'errore come palese qualora la discordanza emerga da incroci effettuati dall'Amministrazione".

"Inoltre la condizione di buona fede non è sufficiente per riconoscere l'errore palese e deve verificarsi la condizione che l'errore sia palesemente riscontrabile, come ad esempio, il confronto fra i dati trascritti in domanda e i documenti allegati che li contengono" cosa che qui non è stato possibile effettuare perchè il beneficiario, dopo essere stato informato dagli uffici regionali sulle incongruenze riscontrate, non ha allegato alcun documento probatorio a corredo del pagamento della fattura n. 19 del 14.12.2018 pari ad € 2.000,00 da parte di Creso.net ai proprietari dei locali locati per i seminari, risultando pertanto inadempiente; piuttosto ha presentato una fattura rettificata con stesso numero, stessa data e stesso importo ma con oggetto diverso "Intervento 2 - Organizzazione Seminari - Asti, Piazza Libertà 23 c/o Sede CR Asti", dichiarandone contestualmente il ritiro in quanto affermava di essere consapevole che tale costo non fosse ammissibile e dunque rimborsabile ai fini del Bando.

Alla luce di quanto sin qui esposto e per le contestazioni già espresse, le osservazioni di CampusLab non possono essere accolte, a parere del Settore competente, in quanto non rimuovono i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di saldo. Si ritiene, pertanto, detto Ente decaduto totalmente dal contributo, ai sensi del Paragrafo 15 del Bando, per aver fornito dichiarazioni non veritiere in merito alla domanda di saldo - prestazione relativa alla fattura n. 19 del 14.12.2018 pari ad € 2.000,00, e per l'effetto applicabile l'art. 75 del DPR. 445/00.

Conseguentemente, si ritiene di non accogliere le controdeduzioni e le relative integrazioni presentate da Campus Lab e si conferma la decadenza totale dal contributo concesso.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione". visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa e che sono parte sostanziale del presente dispositivo e si intendono di seguito integralmente riprodotte:

- di disporre e dichiarare, per i presupposti previsti dal Bando al paragrafo 15, la decadenza totale del contributo provvisoriamente concesso nei confronti di "Campus Lab - Agenzia Formativa, Servizi per il lavoro e Agenzia di sviluppo per la Promozione del Territorio";

- di dichiarare quindi sussistenti i presupposti per la restituzione del pagamento a titolo di acconto del contributo di € 29.018,00;

- di dare mandato ad Arpea di attivare le procedure necessarie al recupero del contributo pagato a titolo di acconto in attuazione della sopra citata Determinazione Dirigenziale;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario competente entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Elena Russo